



# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

ORIGINALE

## Ordinanza del Sindaco

Numero Registro  
Generale

27

Data

27-04-2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 23/2020 - MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI CITTADINI.</b>
-----------------	--

*Si dà atto della regolarità e completezza dell'istruttoria in riferimento alla presente proposta di ordinanza.  
Il responsabile dell'istruttoria Romina Gaiardo*

IL SINDACO

**RICHIAMATA** la normativa in materia sanitaria e cimiteriale:

- D.P.R. 285/1990 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, in particolare l'art. 51;
- L.R. 4/3/2010 n. 18 - Norme in materia funeraria;
- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 27/11/2003 e ss.mm., in particolare l'articolo 2;
- articoli 823 e 824 del Codice Civile sulla natura demaniale dei cimiteri;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «

*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

**DATO ATTO** che nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si dispone di “*evitare ogni spostamento delle persone fisiche .... salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*”, con l'obiettivo generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone ed evitare ogni occasione, salvo che per stretta necessità, di possibile contatto con conseguente potenziale contagio;

**PRESO ATTO** dei successivi provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitari in atto ovvero:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 *Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020 di *Ulteriore contrasto all'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio;*

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03 aprile 2020 di proroga della ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga con ulteriore ordinanza nel rispetto del medesimo decreto legge, e quindi di riconferma delle misure ivi previste nei termini di seguito riprodotti a del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 03 aprile 2020;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 1° aprile 2020, che al punto "G" n. 1 - prevede espressamente che *"I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori"*;

**CONSIDERATO** che il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 prorogava al 13 aprile 2020 l'efficacia dei provvedimenti adottati in materia di contenimento del contagio;

**CONSIDERATO** che il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 proroga al 3 maggio 2020 l'efficacia dei provvedimenti adottati in materia di contenimento del contagio;

**RICHIAMATA** l'ordinanza regionale n. 40 del 13 aprile 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni;

**RICHIAMATO** il proprio precedente provvedimento n. 23 del 14 aprile 2020 che dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 a oggetto *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 24 aprile 2020;

**ATTESO** che nella citata ordinanza regionale al punto 9 si legge: *“è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante,”*

**RITENUTO** di revocare la propria ordinanza n. 23/2020 con cui è stata disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 maggio incluso;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

la revoca della propria ordinanza n. 23 del 14 aprile 2020 di chiusura dei cimiteri del Comune di Santa Giustina, **con efficacia immediata**.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia comunicata al Prefetto di Belluno;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

## **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

SANTA GIUSTINA, 27-04-2020

Il Sindaco

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**